

dossier

XIX Legislatura

19 novembre 2024

Misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze

D.L. n. 167/2024 – A.S. n. 1297



SERVIZIO STUDI
Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - ████@SR_Studi

Dossier n. 401



SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
Tel. 066760-2233 - st_bilancio@camera.it - ████@CD_bilancio

Progetti di legge n. 380

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	5
Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale</i>)	7
Articolo 2 (<i>Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti</i>)	15
Articolo 3 (<i>Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze</i>)	20
Articolo 4 (<i>Entrata in vigore</i>).....	21

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 ***(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)***

L'**articolo 1** consente, a talune condizioni, ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, pur avendone i requisiti, non hanno aderito al concordato preventivo biennale e che hanno presentato validamente la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024, di **aderire al concordato** medesimo presentando la **dichiarazione dei redditi integrativa (comma 1)**. Per tali soggetti si applica il **regime di ravvedimento** e, quindi, l'imposta sostitutiva prevista dalla legislazione vigente nei casi in cui l'adesione al concordato preventivo biennale sia avvenuta entro il 31 ottobre 2024 (**comma 2**).

In particolare, il **comma 1** consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) –soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del [decreto legislativo n. 13 del 2024](#) – che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e **non hanno aderito al concordato preventivo biennale**, di **aderire entro il 12 dicembre 2024** mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al [D.P.R. n. 322 del 1998](#).

Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono dunque **esclusi** dall'applicazione del comma 1 i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al **regime forfetario** di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015 ([legge n. 190 del 2014](#)).

Il **concordato preventivo biennale** è disciplinato dal Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 2024.

Nel dettaglio, l'articolo 6, all'esplicito scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, consente l'accesso a un concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni che siano titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato. L'articolo 7 individua il presupposto per l'applicazione del concordato preventivo biennale in una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate avente a oggetto la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'articolo 8 attribuisce all'Agenzia delle entrate il compito di mettere a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, entro il 15 aprile di ciascun anno, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9, rinviando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità e dei dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria, mentre con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata

consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale. L'articolo 9 individua le modalità di elaborazione e adesione alla proposta di concordato. La proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza, anche attraverso processi decisionali completamente automatizzati, le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. La metodologia è approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali (in attuazione di tale comma, si veda il [D.M. 14 giugno 2024](#) e il [D.M. 15 luglio 2024](#)). Ai fini dell'elaborazione della predetta proposta, l'Agenzia delle entrate, oltre ai dati di cui al comma 1, ne acquisisce ulteriori dalle banche dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e di altri soggetti pubblici. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate le specifiche cautele e le garanzie per i diritti e le libertà dei contribuenti, nonché le eventuali tipologie di dati esclusi dal trattamento. L'Agenzia delle entrate elabora e comunica la proposta attraverso i programmi informatici di cui all'articolo 8. Il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il 31 luglio, ovvero entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Per il primo anno di applicazione dell'istituto, il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

Ai sensi dell'articolo 10, possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili. L'articolo 11 individua le cause di esclusione dall'accesso al concordato preventivo biennale, per cui non possono accedere alla relativa proposta i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;

b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

b-bis) con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

b-ter) adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;

b-quater) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.

L'articolo 12 stabilisce che l'accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all'articolo 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. L'accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati. L'articolo 13 obbliga i contribuenti, nei periodi d'imposta oggetto di concordato, agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. L'articolo 14 prevede che, decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di cui all'articolo 10 e in assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 11, l'Agenzia delle entrate formula, con le modalità di cui all'articolo 9, una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini di cui all'articolo 9.

L'articolo 15 precisa che il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-bis e 1-bis.1;

b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;

b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato articolo 54. Inoltre, il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonché i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali e i redditi derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro. Nel caso di società semplici e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del predetto testo unico, il limite di euro 2.000 è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione.

L'articolo 16 individua il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, con riferimento all'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società, alle disposizioni di cui alla sezione I del capo II del titolo II del predetto testo unico delle

imposte sui redditi, ovvero, relativamente alle imprese minori, all'articolo 66 del medesimo testo unico, senza considerare i valori relativi a:

a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all'articolo 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;

b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell'individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli articoli 59 e 89 del medesimo testo unico. Inoltre, il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e le perdite su crediti, nonché gli utili e le perdite derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 1 determinano una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili. Le perdite fiscali conseguite dal contribuente nei periodi di imposta precedenti riducono il reddito determinato ai sensi del presente articolo secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi. In ogni caso il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro. Nel caso di società in nome collettivo e società in accomandita semplice e di soggetti a esse equiparati ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nonché dei soggetti di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico il limite di 2.000 euro è ripartito tra i soci o associati secondo le rispettive quote di partecipazione. Fermo restando quanto previsto nei periodi precedenti, il contribuente può computare in diminuzione le perdite fiscali, determinate ai sensi del comma 2 e conseguite nei periodi d'imposta oggetto del concordato, dai redditi relativi ai medesimi periodi d'imposta e a quelli successivi secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 84 del testo unico delle imposte sui redditi.

L'articolo 17 individua il valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, proposto al contribuente ai fini del concordato, con riferimento agli articoli 5, 5-bis, 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza considerare le componenti già individuate dagli articoli 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d'impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Inoltre, il saldo netto tra le componenti di cui al comma 1 determina una corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato ferma restando la dichiarazione di un valore minimo di 2.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 18, l'adesione al concordato non produce effetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.

Ai sensi dell'articolo 19, fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato come integrato ai sensi degli articoli 15 e 16. In presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che

determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate sono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto, previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

L'articolo 20 stabilisce che l'acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d'imposta oggetto del concordato è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. Per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;

b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17;

c) se l'acconto è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Le maggiorazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto.

L'articolo 20-bis precisa che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

a) del 10 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;

b) del 12 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c) del 15 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6. In caso di rinnovo del concordato si assume quale parametro di riferimento, per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli del biennio di rinnovo del concordato, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16. L'imposta sostitutiva è corrisposta entro il termine di versamento del saldo delle imposte sul reddito dovute per il periodo d'imposta in cui si è prodotta l'eccedenza di cui al comma 1. Al versamento si applica l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

L'articolo 21 stabilisce che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

b) il contribuente cessa l'attività;

b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale;

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50 per cento.

Ai sensi dell'articolo 22, il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui:

a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;

b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;

c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;

d) ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;

e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'articolo 12, comma 2. Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale – ISA, introdotti dal decreto-legge n. 50 del 2017, hanno sostituito gli studi di settore e i parametri e riguardano i contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti.

Si tratta di un insieme indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico-economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Essi consentono agli operatori economici di

valutare la propria posizione e verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

La normativa vigente collega a **imprese e lavoratori autonomi** qualificati come "affidabili" alcune disposizioni premiali, con particolare riferimento all'esclusione da alcuni controlli fiscali e alla riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per una panoramica più completa dell'istituto si rinvia alla [guida](#) dell'Agenzia delle entrate.

Il **decreto legislativo n. 1 del 2024 (A.G. 93)** emanato in attuazione della delega fiscale, effettua una complessiva revisione degli ISA. In primo luogo, prevede che l'attività di revisione degli Isa tenga conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici, con lo scopo rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco. Sono semplificate le modalità di compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa; l'Agenzia deve rendere disponibili ai contribuenti, o ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso (acquisiti direttamente o da terzi) riferibili allo stesso contribuente per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli Isa. Gli elementi e le informazioni da fornire saranno individuati in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infine si dispone che l'Agenzia renda disponibili i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati entro il mese di aprile nel 2024 come prima sperimentazione. Sono infine elevate le soglie rilevanti per l'apposizione del visto di conformità.

Il citato articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998 (Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto) stabilisce che, salva l'applicazione delle sanzioni e ferma restando l'applicazione del ravvedimento, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti d'imposta possono essere **integrate per correggere errori od omissioni**, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il comma tuttavia **non consente l'esercizio** della facoltà di cui al primo periodo nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un **minore imponibile** o, comunque, un **minore debito d'imposta** ovvero un **maggiore credito** rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

Il **comma 2** stabilisce che, nelle ipotesi di cui al comma 1, si applica il **regime del ravvedimento** e quindi l'**imposta sostitutiva** di cui all'articolo 2-*quater* del [decreto-legge n. 113 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143

del 2024. A tal fine, l'adesione al concordato preventivo biennale **si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.**

Il menzionato articolo 2-*quater* del decreto-legge n. 113 del 2024 consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L'articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6); specifica che l'imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell'accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15); reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).

Articolo 2 ***(Indennità una tantum in favore di lavoratori dipendenti)***

Il **comma 1** dell'**articolo 2** modifica la disciplina di una indennità *una tantum* in favore dei lavoratori dipendenti per l'anno 2024, introdotta dall'articolo 2-*bis* del [D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143](#).

Le novelle di cui al presente **comma 1**: sopprimono (**lettera a**) la condizione che il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge (in precedenza, tale condizione era posta per il beneficio in esame, fatte salve alcune ipotesi in cui essa già non trovava applicazione); introducono la norma di esclusione dall'indennità per i casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto¹ del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità (**lettera b**); inseriscono il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore (**lettera c**)².

Si ricorda, in via di estrema sintesi, che il beneficio in oggetto è subordinato al possesso di requisiti, inerenti al reddito complessivo del lavoratore, alla situazione familiare e all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.

Il **comma 2** del presente **articolo 2** provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui al **comma 1** e alla relativa copertura.

Si riassume qui di seguito la disciplina complessiva dell'indennità *una tantum* in oggetto, come modificata dalle novelle di cui al **comma 1** del presente **articolo 2**. L'importo dell'indennità – che non concorre alla formazione del reddito complessivo – è pari a 100 euro ovvero alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.

Al fine dell'indennità, il lavoratore dipendente deve rientrare in tutte le seguenti condizioni:

- il reddito complessivo del lavoratore non deve essere superiore a 28.000 euro, ai sensi della lettera *a*) del comma 1 del citato articolo 2-*bis*; in base al successivo comma 3, il reddito complessivo, al fine in oggetto, comprende la quota esente dei redditi agevolati, riconosciuta per alcune fattispecie di trasferimento del soggetto in Italia³, mentre sono esclusi dal

¹ Riguardo alla categoria del convivente di fatto, cfr. l'articolo 1, commi 36 e 37, della [L. 20 maggio 2016, n. 76](#) (nonché la [circolare](#) dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 19 novembre 2024).

² La successiva **lettera d**) reca una novella di esclusiva natura formale.

³ Cfr. i richiamati articolo 44, comma 1, del [D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni, articolo 16 del [D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147](#), e successive modificazioni, articolo 5, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, del [D.L. 30](#)

computo il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle pertinenze relative a quest'ultima unità⁴. La [circolare n. 19/E](#), diramata dall'Agenzia delle entrate il 10 ottobre 2024, ha chiarito che le norme in oggetto fanno riferimento all'anno d'imposta 2024;

- il lavoratore deve avere fiscalmente a carico⁵ almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato⁶ o affidato (lettera *b*) del comma 1 del citato articolo 2-*bis*)⁷;
- l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente del lavoratore⁸ deve essere di importo superiore a quello della detrazione d'imposta spettante in relazione ai redditi da lavoro⁹ (lettera *c*) del comma 1 del citato articolo 2-*bis*). Oltre a tale requisito, inerente al livello del reddito da lavoro dipendente, si prevede che la misura dell'indennità sia proporzionalmente ridotta (rispetto all'importo suddetto di 100 euro) qualora il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno (comma 2 del suddetto articolo 2-*bis*);
- il coniuge o il convivente di fatto¹⁰ del lavoratore non deve essere beneficiario della medesima indennità. Tale condizione è stata introdotta dalla novella di cui alla **lettera b)** del **comma 1** del presente **articolo 2**, in

[aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58](#), e successive modificazioni, e articolo 5 del [D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209](#).

⁴ Riguardo alla suddetta unità e alle relative pertinenze, cfr. il richiamato articolo 10, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

⁵ Si ricorda che, in base all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#), e successive modificazioni, un coniuge o un figlio può essere considerato fiscalmente a carico qualora il reddito del medesimo non sia superiore a 2.840,51 euro, ovvero a 4.000 euro nel caso di figlio di età non superiore a ventiquattro anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili).

⁶ Il riferimento alla fattispecie dell'affiliazione è stato formalmente introdotto (a livello legislativo) dalla novella di cui alla **lettera a)** del presente **articolo 2, comma 1**, ma è già contemplato nella citata [circolare n. 19/E](#).

⁷ Come accennato, nella disciplina precedente alla novella di cui alla **lettera a)** del presente **articolo 2, comma 1**, il lavoratore, al fine del beneficio in esame, doveva avere fiscalmente a carico anche il coniuge – non legalmente ed effettivamente separato –; era tuttavia già sufficiente che il lavoratore avesse fiscalmente a carico soltanto il figlio (rientrante nella suddetta definizione) qualora l'altro genitore mancasse o non avesse riconosciuto il figlio (nato fuori del matrimonio) e il lavoratore non fosse coniugato o, se coniugato, si fosse successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero qualora il figlio fosse adottivo, affidato o affiliato del solo lavoratore e questi non fosse coniugato o, se coniugato, si fosse successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Il requisito sopra menzionato relativo al coniuge fiscalmente a carico si intendeva rispettato – ferma restando la condizione che il lavoratore avesse altresì almeno un figlio a carico – anche nei casi in cui il soggetto fiscalmente a carico fosse invece costituito da una delle due parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in base alla norma generale di equiparazione di cui all'articolo 1, comma 20, della [L. 20 maggio 2016, n. 76](#), e alla conseguente applicazione a tali soggetti, già riconosciuta, della disciplina sui coniugi fiscalmente a carico (cfr., a conferma di tale equiparazione anche al fine specifico in oggetto, la citata [circolare n. 19/E](#)).

⁸ Non si tiene conto degli eventuali redditi derivanti da pensioni di ogni genere e dagli assegni ad esse equiparati (redditi di cui al richiamato articolo 49, comma 2, lettera *a*), del citato testo unico delle imposte sui redditi).

⁹ Detrazione di cui al richiamato articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni.

¹⁰ Riguardo alla categoria del convivente di fatto, cfr. *supra*, in nota.

correlazione con la soppressione – operata dalla novella di cui alla precedente **lettera a)** - di ogni condizione relativa alla sussistenza del coniuge fiscalmente a carico¹¹.

In base al complesso dei requisiti in oggetto, come modificati dal presente **articolo 2**, il beneficio è riconosciuto a prescindere da qualsiasi livello del reddito familiare, in ragione della suddetta soppressione di ogni condizione relativa alla sussistenza del coniuge fiscalmente a carico e in ragione della determinazione (come già nel testo previgente rispetto al presente **articolo 2**) di uno specifico limite di reddito con esclusivo riferimento al lavoratore.

Come accennato, la [circolare n. 19/E](#) dell’Agenzia delle entrate ha chiarito che i requisiti in oggetto devono sussistere con riferimento all’anno di imposta 2024¹²; la [circolare](#) ha altresì esplicitato che, al fine del riconoscimento dell’indennità *una tantum* in esame, è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024¹³.

L’indennità *una tantum* in oggetto non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario (comma 2 citato dell’articolo 2-*bis*)¹⁴.

L’indennità è corrisposta, su domanda, dal datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla tredicesima mensilità (comma 4 dell’articolo 2-*bis*); il lavoratore deve attestare di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge – o del convivente di fatto¹⁵ – e dei figli; riguardo a questi ultimi, la [circolare](#) dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 19 novembre 2024 limita il riferimento ai figli fiscalmente a carico, rilevando altresì che è sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio fiscalmente a carico¹⁶. La disciplina legislativa in oggetto e le citate [circolare n. 19/E](#) e [circolare](#) n. 22/E non prendono in considerazione l’ipotesi in cui la tredicesima sia corrisposta in vari mesi dell’anno e l’ipotesi in cui essa sia corrisposta da un soggetto diverso dal datore (quest’ultima ipotesi si verifica nell’ambito degli operai edili); la suddetta [circolare](#) n. 22/E sembrerebbe prescindere, al fine dell’ammissibilità della domanda del dipendente al sostituto di imposta, dalla sussistenza di una tredicesima; *si valuti l’opportunità di una considerazione di tali profili*.

Il datore ha l’obbligo, in sede di conguaglio fiscale, di verificare il diritto al

¹¹ Cfr. *supra*, anche in nota.

¹² Il riferimento all’anno di imposta 2024 è compatibile con la tempistica dell’erogazione, in virtù delle fasi, successive alla medesima erogazione, di verifica ed eventuale recupero in sede di conguaglio fiscale e di eventuale rideterminazione o riconoscimento dell’indennità in sede di dichiarazione dei redditi (cfr. *infra* in merito a tali fasi).

¹³ Riguardo alla tipologia del rapporto di lavoro, l’Agenzia delle entrate ha rilevato che a nulla rileva “[...] la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio lavoro a tempo determinato o indeterminato)” (cfr. a pag. 5 della citata [circolare n. 19/E](#)).

¹⁴ L’indennità è dunque esclusa anche dalla base imponibile della contribuzione di previdenza sociale, ai sensi della relativa norma generale di rinvio (di cui all’articolo 12 della [L. 30 aprile 1969, n. 153](#), e successive modificazioni) al regime fiscale.

¹⁵ Il riferimento al codice fiscale del convivente di fatto è stato introdotto dalla novella di cui alla **lettera c)** del **comma 1** del presente **articolo 2**, in correlazione con la preclusione introdotta dalla novella di cui alla precedente **lettera b)**.

¹⁶ Riguardo all’ipotesi in cui la domanda del dipendente sia stata presentata prima dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 167, cfr. la [circolare](#) dell’Agenzia delle entrate n. 22/E del 19 novembre 2024.

beneficio in oggetto e di provvedere, in caso di esito negativo della verifica, al recupero delle relative somme (non spettanti al lavoratore). Il medesimo datore ha diritto a compensare fiscalmente¹⁷ l'importo dell'indennità erogata, a partire dal giorno successivo alla medesima erogazione.

Per i casi in cui le retribuzioni non siano state assoggettate a ritenuta o in cui l'indennità comunque non sia stata erogata dal sostituto di imposta, l'indennità (se spettante) è riconosciuta in seguito alla presentazione della dichiarazione dei redditi (dunque, nel corso dell'anno 2025) (comma 5 dell'articolo 2-*bis*). In particolare, come rilevato dalla summenzionata [circolare n. 19/E](#), il lavoratore, qualora abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale per mancanza della figura del sostituto d'imposta (come nel caso dei lavoratori domestici), ovvero non abbia ricevuto l'indennità *una tantum* dal sostituto d'imposta nonostante la spettanza della medesima, può beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentarsi nell'anno 2025. Analogamente, la [circolare n. 19/E](#) ha chiarito che il lavoratore dipendente il quale abbia cessato l'attività lavorativa nel corso dell'anno 2024 può beneficiare dell'indennità *una tantum* mediante la suddetta dichiarazione dei redditi, relativa all'anno d'imposta 2024 (fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in oggetto).

Inoltre, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2024, l'indennità – ferma restando la suddetta esclusione della stessa dal computo del reddito complessivo – è eventualmente rideterminata, qualora l'importo risulti, in tutto o in parte, non spettante, con conseguente restituzione, nell'ambito della procedura di dichiarazione dei redditi (cfr. in merito anche alle pp. 11 e 12 della [circolare n. 19/E](#)).

Si rileva che l'alinea del comma 1 del citato articolo 2-*bis* inquadra il beneficio *una tantum* in esame come misura transitoria nelle more dell'attuazione del principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), numero 2.4), della [L. 9 agosto 2023, n. 111](#), che prevede la definizione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi da lavoro dipendente riferibili alla percezione della tredicesima mensilità.

Il **comma 2** del presente **articolo 2** provvede alla quantificazione dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui al **comma 1** – onere che viene stimato in 224,7 milioni di euro, per l'anno 2024 – e alla relativa copertura. Quest'ultima è reperita: in via quantomeno provvisoria, mediante corrispondente utilizzo di una quota dei risparmi verificatisi in corso di esercizio nell'ambito delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'attuazione della [decisione \(UE, Euratom\) 2020/2053 del Consiglio, del 14](#)

¹⁷ In base alla disciplina sulla compensazione di cui al richiamato articolo 17 del [D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni.

[dicembre 2020](#), relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea¹⁸; in eventuale via definitiva, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate – versate nell'anno 2024 ed accertate – oggetto dell'articolo 40, comma 3, del [D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13](#), e successive modificazioni (tale comma fa riferimento a varie norme del medesimo D.Lgs.¹⁹). Nel caso di accertamento delle maggiori entrate per il suddetto importo di 224,7 milioni (per l'anno 2024), la quota di risparmi summenzionati resta dunque acquisita come economia di spesa. L'onere finanziario summenzionato si aggiunge all'importo di 100,3 milioni di euro (per il medesimo anno 2024) già quantificato nel citato articolo 2-*bis* del D.L. n. 113²⁰.

¹⁸ L'articolo 21 del [D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21](#), dispone la piena e diretta esecuzione della suddetta decisione.

La **relazione tecnica** allegata al disegno di legge di conversione del presente **D.L. n. 167** osserva che i risparmi suddetti sussistono a seguito delle minori esigenze connesse all'andamento del bilancio dell'Unione europea (la **relazione tecnica** è reperibile nell'[A.S. n. 1297](#)).

¹⁹ Quest'ultimo reca “disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”.

²⁰ Per la copertura finanziaria del suddetto importo di 100,3 milioni, cfr. il comma 6 del medesimo articolo 2-*bis*.

Articolo 3 ***(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)***

L'articolo 3 prevede che le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui [all'articolo 21, comma 9 del decreto-legge n. 145 del 2023](#), possano essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per la gestione di una serie di emergenze.

In particolare l'articolo in esame stabilisce che le suddette risorse possano essere destinate per alcune delle finalità di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (cosiddetto codice della Protezione civile), che si riportano di seguito:

- per gli interventi da adottare in occasione o in vista di eventi che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, tali da disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della Protezione civile a supporto dei sistemi regionali interessati;
- nel caso di interventi da adottare a seguito di eventi per i quali è intervenuta una deliberazione di uno stato di emergenza di rilievo nazionale;
- qualora vi siano degli interventi legati alla partecipazione del Servizio nazionale della Protezione civile ad operazioni di emergenza in ambito internazionale.

Articolo 4
(Entrata in vigore)

L'**articolo 4** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **14 novembre 2024**.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.